

Cumulo pensione anticipata e stipendio PA: vietato se deriva dal vecchio impiego

Barbara Weisz, 21/09/2026 – 09:51

Giovanni chiede:

Sono in pensione anticipata (anzianità contributiva), comparto Sicurezza: è possibile accettare una supplenza da collaboratore scolastico o ci sono dei vincoli da rispettare?

Chi ha lasciato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia penitenziaria con la **pensione anticipata** può tornare a lavorare nella **pubblica amministrazione**, anche con una supplenza da collaboratore scolastico, e incassare lo stipendio insieme all'assegno senza alcun taglio. Gli eventuali **limiti** riguardano semmai il modo in cui si ottiene l'incarico: il nuovo impiego pubblico non deve discendere dal vecchio rapporto di servizio con lo Stato. Non a caso, le graduatorie ATA da cui attingono le scuole fissano requisiti propri per chi è già a riposo.

In sintesi:

- l'art. 19, comma 3, del D.L. n. 112/2008 fa salvo il divieto dell'art. 4 del D.P.R. n. 758/1965, trasfuso nell'art. 133 del D.P.R. n. 1092/1973: se il nuovo impiego pubblico deriva, continua o rinnova il rapporto che ha dato la pensione, l'assegno è sospeso;
- il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, che regola le graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027, esclude i dipendenti dello Stato collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- la pensione di privilegio della Gestione dipendenti pubblici è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50% (art. 72, comma 2, L. n. 388/2000);
- l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire ai pensionati incarichi retribuiti di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi.

Cumulo pensione anticipata e stipendio PA: integrale per il comparto Sicurezza

La **pensione anticipata o di anzianità** liquidata al personale del comparto Sicurezza si somma senza riduzioni a qualsiasi reddito da lavoro, dipendente o autonomo, pubblico o privato. L'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 112/2008 ha reso totalmente cumulabili dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico delle **forme esclusive** dell'assicurazione generale obbligatoria, categoria che comprende i trattamenti di militari e forze di polizia gestiti dall'INPS. Non esiste quindi un tetto al reddito da lavoro compatibile con l'assegno.

Il regime è diverso per le pensioni anticipate flessibili, come Quota 100, 102 e 103, incumulabili con il lavoro dipendente fino all'età di vecchiaia: le regole sul [cumulo tra pensione e redditi da lavoro](#) per queste formule ammettono soltanto il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. Un limite riguarda anche la **pensione di privilegio**,

riconosciuta per causa di servizio, che la [scheda](#) INPS sul cumulo pensione e reddito da lavoro include tra i trattamenti di inabilità della Gestione dipendenti pubblici.

Divieto di cumulo nel pubblico impiego: il nuovo servizio in derivazione dal precedente

Il cumulo pieno cede quando il nuovo impiego pubblico è la **derivazione, continuazione o rinnovo** del rapporto che ha generato la pensione: in quel caso l'assegno è sospeso per tutta la durata del nuovo servizio. La clausola sta nel comma 3 dello stesso articolo 19, che fa salvo l'art. 4 del D.P.R. n. 758/1965, disposizione poi trasfusa nell'art. 133 del D.P.R. n. 1092/1973, il testo unico sulle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato.

La norma elenca i casi tipici, e per chi proviene dal **comparto Sicurezza** contano soprattutto questi:

- il richiamo in servizio di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa già titolari di pensione per il servizio militare;
- l'immissione nell'impiego civile di sottufficiali o graduati attraverso le riserve di posti previste per queste categorie;
- la nomina ottenuta con un concorso riservato a chi ha già prestato servizio;
- la nomina senza concorso conseguita in derivazione o in continuazione del precedente rapporto con lo Stato.

La giurisprudenza contabile interpreta il divieto in senso sostanziale. La **Corte dei conti**, Sezione giurisdizionale per il Piemonte (sent. n. 224/2020), lo applica quando il nuovo impiego è legato al precedente al punto da produrre una scomposizione artificiosa del rapporto, anche presso un ente formalmente diverso, e considera ripetibili le rate di pensione incassate in violazione. La lettera e) della stessa norma, spesso citata a proposito della scuola, si applica a chi ha già insegnato da incaricato in istituti dello stesso grado, fattispecie estranea al profilo di collaboratore scolastico.

Graduatorie ATA di terza fascia: l'esclusione dei collocati a riposo con norme speciali

Le supplenze da collaboratore scolastico si conferiscono dalle **graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia**, e il decreto che le regola per il triennio 2024/2027 contiene una causa di esclusione rivolta proprio agli ex dipendenti pubblici. Il D.M. n. 89/2024 non ammette alla procedura i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo «in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale».

Il decreto non definisce quali pensionamenti rientrino nella formula e il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha diffuso chiarimenti pubblici sul punto. Il comparto Sicurezza ha un **regime pensionistico proprio**, disciplinato dal D.Lgs. n. 165/1997, con requisiti di accesso alla pensione anticipata diversi da quelli generali: prima della domanda di inserimento, o della firma del contratto per chi è già in graduatoria, è prudente chiedere conferma scritta all'Ufficio scolastico territoriale competente.

Pensionati PA nel nuovo impiego pubblico: effetti caso per caso

L'esito dipende dal **tipo di pensione**, dallo status militare residuo e dal canale con cui si ottiene l'incarico. La tabella incrocia le combinazioni più frequenti per chi proviene dal comparto Sicurezza:

Situazione	Effetto su pensione e incarico
Pensione anticipata ordinaria e supplenza da graduatoria di istituto	Cumulo integrale di pensione e stipendio
Nomina ottenuta con la riserva di posti per sottufficiali o graduati	Pensione sospesa per la durata del servizio (divieto di cumulo, lettera c)
Richiamo in servizio nel corpo di provenienza	Pensione sospesa per la durata del richiamo (divieto di cumulo, lettera b)
Pensione di privilegio per causa di servizio	Cumulo ammesso se il nuovo rapporto è diverso da quello che ha dato la pensione (art. 139 del D.P.R. n. 1092/1973); la quota eccedente il trattamento minimo è cumulabile al 50%, per intero con almeno 40 anni di contributi
Carabiniere o finanziere collocato in ausiliaria	Supplenza compatibile: l'art. 994 del D.Lgs. n. 66/2010 vieta soltanto impieghi e cariche presso imprese con rapporti contrattuali con l'amministrazione militare
Incarico retribuito di studio, consulenza, dirigenziale o direttivo nella PA	Vietato ai pensionati e ammesso solo a titolo gratuito (art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012)

La supplenza è un **rapporto di lavoro subordinato** a tempo determinato ed è estranea al divieto di incarichi ai pensionati: le circolari della Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015 impongono di interpretare la norma in senso stretto, come ricostruisce l'approfondimento sugli [incarichi pubblici ai pensionati della PA](#).

IRPEF su pensione e supplenza: conguaglio e dichiarazione dei redditi

Pensione e stipendio si sommano nel **reddito complessivo** ai fini IRPEF, mentre l'INPS e il datore di lavoro della supplenza applicano le ritenute ciascuno sul proprio importo, senza conoscere l'altro reddito. Con due sostituti d'imposta la differenza emerge nella **dichiarazione dei redditi**, obbligatoria salvo che l'ultimo sostituto abbia conguagliato anche i redditi certificati dal primo. Il conguaglio è spesso a debito, perché ogni sostituto riconosce detrazioni e scaglioni come se il suo fosse l'unico reddito.

Per stimare in anticipo l'imposta sulla somma di assegno e compenso della supplenza si può usare il [calcolo IRPEF](#) di PMI.it, aggiornato agli scaglioni 2026 con l'aliquota del 33% tra 28.000 e 50.000 euro: la differenza con le ritenute già operate da INPS e scuola indica l'**importo del conguaglio** da accantonare.

Supplenza Scuola dopo la pensione anticipata Sicurezza

Nel suo caso, con una pensione anticipata ordinaria del comparto Sicurezza, la supplenza da collaboratore scolastico conferita da graduatoria di istituto è **compatibile** con l'assegno: la

scuola statale dipende da un'amministrazione diversa da quella di provenienza e il profilo ATA non ha legami con il servizio di polizia, quindi non si configura la **derivazione** dal vecchio rapporto. Prima di firmare il contratto servono tre verifiche:

- il decreto di pensione deve riportare un trattamento ordinario, perché la pensione di privilegio sconta il limite di cumulo della Gestione dipendenti pubblici;
- l'incarico deve arrivare dalla graduatoria ordinaria, senza titoli di riserva legati al servizio militare;
- la causa di esclusione del decreto sulle graduatorie per i collocati a riposo con disposizioni speciali va chiarita con l'Ufficio scolastico territoriale prima della presa di servizio.

Superati questi controlli, pensione e **stipendio da supplente** si cumulano senza limiti di importo, con l'unica conseguenza fiscale del conguaglio IRPEF nella dichiarazione dell'anno successivo.

© Riproduzione riservata

Link della pubblicazione:

https://www.pmi.it/economia/lavoro/esperto/499221/cumulo-pensione-anticipata-stipendio-pa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:%20PMI.it&utm_content=cumulo-pensione-anticipata-stipendio-pa&utm_exp=ed2f391d09831f50db128dbe86be5e41cc7d96b8728b03c3ea9470663306b371